



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 14 del 7 Febbraio 2020

**ISCRIZIONE E DINIEGHI REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE ALBO REGIONALE DELLE COOPERTIVE SOCIALI**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

DETERMINAZIONE 20.08.2019, N. DPF014/112

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV” – di San Salvo (CH).....5

DETERMINAZIONE 06.09.2019, N. DPF014/116

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “CredeTE OdV” – di TERAMO (TE).).....8

DETERMINAZIONE 19.09.2019, N. DPF014/121

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) “ ODV Uniti Per Te – di Lanciano (CH).).....10

DETERMINAZIONE 19.09.2019, N. DPF014/122

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “NOVA CIVITAS ODV- ETS” – di Silvi (TE).....12

DETERMINAZIONE 03.10.2019, N. DPF014/125

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Diniego richieste pervenute nel 2015 e nel 2016.....14

DETERMINAZIONE 03.10.2019, N. DPF014/126

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Diniego richieste pervenute nel 2017.....17

DETERMINAZIONE 15.10.2019, N. DPF014/130

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata “A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE società cooperativa a.r.l. - ETS” con sede legale nel Comune di Pozzo D’Adda (MI) e sede secondaria in Pizzoli(AQ) – C.F.: 01895450664 - ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “B”20

DETERMINAZIONE 25.10.2019, N. DPF014/133

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) TERAMO-ATRI-PINETO- O.D.V.” – di Pineto (TE).....23

DETERMINAZIONE 28.10.2019, N. DPF014/134

L.R. n. 38/04 Art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 (Art. 5, comma 1, lett. d) e e) L.R.38/04) - "Società Cooperativa Sociale DIAPASON Onlus " con sede legale nel Comune di Chieti - CANCELLAZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI Sezione "A"26

DETERMINAZIONE 05.11.2019, N. DPF014/135

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) - Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "BABALU'- ODV" - di Sant'Eusanio del Sangro (CH).....29

DETERMINAZIONE 08.11.2019, N. DPF014/137

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) - Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT21 ABRUZZO ODV" - di Pescara.....31

DETERMINAZIONE 08.11.2019, N. DPF014/138

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) - Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "STELLAMIA - ODV" - di Chieti (CH).....33

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/112

DEL 20 agosto 2019

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV" – di San Salvo (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;

2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/235661/17/DPF014 e RA/251266/17/DPF014 del 23.05.2017 e 2710/2017, dell'Associazione di Volontariato – "LORY A COLORI Onlus" con sede legale in Via G. Saragat, n. 8 di San Salvo (CH) di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. nn. RA/172969/19/DPF014, RA/218215/19/DPF014, RA/84753/19/DPF014, RA/235464/19/DPF014 e RA/236145/19/DPF014 rispettivamente del 11.06.19, 25.07.19, 19 e 20.8.2019;
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: Organizzazione di Volontariato (Odv) – Ente del TERZO Settore (ETS) "ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV"
che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Socio Sanitario";
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) "ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV" con sede legale in Via Giuseppe Saragat, n. 8 di San Salvo (TE) C.F. 92039670697;
- b) di pubblicare il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di disporre la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro-Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/116

DEL 06/09/2019

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “CredeTE OdV” – di TERAMO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l' art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell' entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
 2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/229084/19/DPF014 e n. RA/231761/19 rispettivamente del 6 e 8.08.2019, dell'Organizzazione di Volontariato – “CredeTE OdV” con sede legale in Via Nazionale , n. 3 Piano della Lenta di Teramo (TE) di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. nn. RA/244743/19/DPF014 del 2.09.2019, RA/245545/19/DPF014 del 3/09/2019 e RA/247255/19/ del 4.09.2019;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “Culturale”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “CredeTE OdV” con sede legale in Via Nazionale, n. 3 Piano della Lenta di Teramo (TE) C.F. 92053110679;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/121

DEL 19 settembre 2019

DIPARTIMENTO Lavoro -Sociale

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) “ ODV Uniti Per Te – di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l' art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell' art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apporre le conseguenti modifiche al proprio statuto;
 2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/78955/19/DPF014 del 13.03.2019, dell'Organizzazione di Volontariato "ODV Uniti Per te" con sede legale in Viale Marconi, n. 7 di Lanciano (CH) C.F. 90038730694 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/203172/19/DPF014 del 9/07/2019, n. RA/230926/19/DPF014 del 8.8.2019 e n. RA/259930/19/DPF014 del 18/09/2019;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Socio-Sanitario";
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) "ODV Uniti per Te" con sede legale in Viale Marconi, n. 7 di Lanciano (CH) C.F. 90038730694;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro-Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di **pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(i  o digitalmente)

Documento firmato da:
PASCALE
RAIMONDO
19.09.2019 10:55:50
UTC

L'Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo
assente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/122

DEL 19 settembre 2019

PARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “NOVA CIVITAS ODV- ETS” – di Silvi (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
 2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/216159/19/DPF014 del 23.07.2019, integrata con la documentazione acquisita al prot. n.RA/217208/19/DPF014 del 24.07.2019 dell'organizzazione di Volontariato – "NOVA CIVITAS ODV-ETS" con sede legale in Via Garibaldi, n. 5 di SILVI (TE) C.F.90011870673 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/244766/19/DPF014 del 02.09.2019 e n. RA/258443/19/DPF014 del 17.09.2019;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Socio - Sanitario";
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) "NOVA CIVITAS ODV – ETS" con sede legale in Via Garibaldi, n. 5 di SILVI (TE) C.F. 90011870673;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro-Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di **pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(firma digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo

Documento firmato da:
PASCALE RAIMONDO
19.09.2019 10:59:55 UTC

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo
assente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/125

DEL 3 ottobre 2019

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - **Diniego richieste pervenute nel 2015 e nel 2016.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTE** le note delle Associazioni descritte all'allegato "A" del presente atto concernenti le richieste di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- CONSIDERATO** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria delle istanze di cui all'allegato "A", nonché all'esame della documentazione ad esse allegate, riscontrando criticità rilevate con e-mail agli istanti e successivamente con formali note menzionate sempre nell'allegato "A", ai sensi

degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., avviando il procedimento di diniego all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, ferma restando la facoltà, da parte delle Associazioni richiedenti, di rimuovere i motivi ostativi formulati, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi le associazioni elencate nell'allegato "A" non hanno trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede istruttoria e comunicati alle associazioni stesse;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni vigenti di non poter procedere alla iscrizione delle Associazioni di cui all'allegato "A" al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alle istanze presentate dalle Associazione di Volontariato di cui all'allegato "A", finalizzate ad ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato;
2. **di formalizzare il diniego all'iscrizione** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato delle Associazione elencate all'allegato "A", permanendo i motivi ostativi così come rilevati dal competente ufficio e non ancora rimossi dalle Associazioni stesse;
3. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
5. **di disporre** la notifica del presente provvedimento alle associazioni interessate;
6. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo

Segue allegato

DIPARTIMENTO Lavoro Sociale
 Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio - Sanitario
 Ufficio "Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. governance ASP

Diniego richieste pervenute nell'anno 2015/2016 - L.R. 37/93 - Art. 4 e L.R. 16/08 art. 103 Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - "ALL. A" - Determinazione n. DPP014/125 del 3.10.2019								
ASSOCIAZIONI			Richieste iscrizione		E-MAIL	Note Richieste integrazioni e avvio procedimento diniego ai sensi artt. 7 e 10 bis L.241/90"		
DENOMINAZIONE	indirizzo	città	Protocollo IN ARRIVO	data	Comunicazione del Servizio criticità rilevate a seguito istruttoria	Protocollo in partenza	data	note
1 Ass.SERVI DELLA CROCE	Via Raul Manselli, n.1	L'Aquila	RA/306627/15	01.12.2015	15/04/2016	RA/117086/18	23.04.2018	non riscontrata dall'Associazione
2 Ass.ADA LANCIANO	Via Vittorio Veneto, n. 7	Lanciano	RA/21188/16	29.01.2016	09/06/2016	RA/117061/18	23.04.2018	non riscontrata dall'Associazione
3 Ass.AUSER - "Filo D'Argento"	Piazza Garibaldi, n. 1	Villanova di Cepagatti (PE)	RA/43196/16	26.02.2016	15/06/2016	RA/117005/18	23.04.2018	non riscontrata dall'Associazione
4 Ass.THE TWITTERS OF CHILDREN"	Via Leopoldo Dorracci, n.2	Sulmona	RA/140967/16	21.06.2016	08 e 10/11/2016	RA/116957/18	23.04.2018	non riscontrata dall'Associazione
5 Ass.BACKSTAGE UNIVAQ	Via Vetoio, n. 10	L'Aquila	RA/34652/16	16.02.2016	04/07/2016	RA/116917/18	23.04.2018	non riscontrata dall'Associazione
6 Ass.PITTURA E POESIA	C.da Giardino, n. 36	Roseto degli Abruzzi	RA/34201/16	26.02.2016	04/07/2016	RA/116727/18	23.04.2018	non riscontrata dall'Associazione
7 Ass.DIVERSI DA CHI?	Via Ortona, n. 17	Chieti	RA/296986/15	25.11.2015	09/06/2016	RA/116638/18	23.04.2018	non riscontrata dall'Associazione
8 Ass.ARAGUAINA	Via Arniense, n. 84	Chieti	RA/128280/16	27.12.2016		RA/61834/17	09.03.2017	non riscontrata dall'Associazione
9 Ass.GeCO	Frazione Villa Zaccheo - Via Salara snc	Castellato (TE)	RA/43824/16	19.09.2016		RA/54660/17	02.03.2017	non riscontrata dall'Associazione
10 Ass.JAINISMO ITALIA	Via Cimabue, n. 2	San Giovanni Teatino (CH)	RA/51393/16	27.09.2016		RA/110211/16	1.12.2016	non riscontrata dall'Associazione



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/126

DEL 3 ottobre 2019

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - **Diniego richieste pervenute nel 2017.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTE** le note delle Associazioni descritte all'allegato "A" del presente atto concernenti le richieste di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- CONSIDERATO** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria delle istanze di cui all'allegato "A", nonché all'esame della documentazione ad esse allegate, riscontrando criticità rilevate con e-mail agli istanti e successivamente con formali note menzionate sempre nell'allegato "A", ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., avviando il procedimento di diniego

all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, ferma restando la facoltà, da parte della Associazione richiedente, di rimuovere i motivi ostativi formulati, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

- DATO ATTO** che ad oggi le associazioni elencate nell'allegato "A" non hanno trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede istruttoria e comunicati alle associazioni stesse;
- RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni vigenti di non poter procedere alla iscrizione delle Associazioni di cui all'allegato "A" al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alle istanze presentate dalle Associazione di Volontariato di cui all'allegato "A", finalizzate ad ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato;
2. **di formalizzare il diniego all'iscrizione** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato delle Associazione elencate all'allegato "A", permanendo i motivi ostativi così come rilevati dal competente ufficio e non ancora rimossi dalle Associazioni stesse;
3. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
5. **di disporre** la notifica del presente provvedimento alle associazioni interessate;
6. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(fi  digitalmente)

Documento firmato da:
PASCALE RAIMONDO
03.10.2019 15:40:48 UTC Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo

L'Estensore
Concetta Troilo

Segue allegato

Dipartimento Lavoro - Sociale
 Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario
 Ufficio "Sviluppo dell'Economia Sociale.Servizio Civile. Governance ASP"

Diniego richieste pervenute nell'anno 2017 - L.R. 37/93 - Art. 4 e L.R. 16/98 art. 103 Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - "ALL. A" Determinazione n. DFF014/126 del 3.10.2019							
ASSOCIAZIONI			Richieste iscrizione		Note Richieste integrazioni e avvio procedimento diniego ai sensi artt. 7 e 10 bis L.241/90"		
DENOMINAZIONE	indirizzo	città	Protocollo IN ARRIVO	data	Protocollo IN PARTENZA	data	Note
1 Ass. ISTITUTO ABRUZZESE PER LE AREE PROTETTE	Via s.s. Adriatica Sud, 87	Possessia (CH)	RA/29214/17	09/02/2017	RA/112938/17	27/04/2017	non riscontrata dall'Associazione
2 Ass. LA VALIGIA DELLE STORIE	Corso Italia, n. 32	Vasto (CH)	RA/139503/17	24/05/2017	RA/241760/17	20/09/2017	non riscontrata dall'Associazione
3 Ass. ALLA SALUTE ABRUZZO ONLUS	Via S. Andrea, n. 14	PESCARA	RA/100686/17	13/04/2017	RA/208830/17	04/08/2017	non riscontrata dall'Associazione
4 Ass. CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TORTORETO - Sez.M. Vannucci	Via Nazionale, 20 km.403.865	Tortoreto (TE)	RA/196380/17	28/07/2017	RA/265823/17	17/10/2017	non riscontrata dall'Associazione
5 Ass. MA.NO. LATINA	Via Strada Alta n.2488 - Borgo Sabetino	LATINA	RA/161513/17	15/06/2017	RA/265769/17	17/10/2017	non riscontrata dall'Associazione
6 Ass. AMICI ANIMALI ABBANDONATI	Via Luzzo, n. 50	ALTINO (CH)	RA/131156/17	16/05/2017	RA/265538/17	17/10/2017	non riscontrata dall'Associazione



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/130

DEL 15 ottobre 2019

PARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE società cooperativa a.r.l. - ETS" con sede legale nel Comune di Pozzo D'Adda (MI) e sede secondaria in Pizzoli(AQ) – C.F.: 01895450664 -

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “... a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

- l’istanza acquisita al protocollo del “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/244807/19/DPF014 del 2.09.2019, presentata dalla Cooperativa sociale denominata “A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE società cooperativa a r.l. - ETS”, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n.5 di POZZO D’ADDA (MI) e sede secondaria in Via del Vallone n. 10/N di PIZZOLI (AQ) C.F.: 01895450664 concemente la richiesta di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale;
- la documentazione integrativa, acquisita al protocollo del “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” ai nn. RA/279529/19/DPF014, RA/279530/19/DPF014, RA/279531/19/DPF014, RA/279532/19/DPF014 e RA/ 279533/19/DPF014 del 7.10.2019 presentata dalla Cooperativa sociale denominata A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE società cooperativa a r.l. - ETS”, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n.5 di POZZO D’ADDA (MI) e sede secondaria in Via del Vallone n. 10/N di PIZZOLI (AQ) C.F.: 01895450664 ;

RILEVATO che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze sopramenzionate, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo regionale;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE società cooperativa a r.l. - ETS”, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n.5 di POZZO D’ADDA (MI) e sede secondaria in Via del Vallone n. 10/N di PIZZOLI (AQ) C.F.: 01895450664 alla sezione “B” dell’Albo regionale;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte di:

1. prendere atto

che, con note acquisite al protocollo del Servizio “per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario” al n. RA/244807/19/DPF014 del 2.09.2019 integrata con la documentazione acquisita agli

atti del Servizio “per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario” al n. RA/279529/19/DPF014, RA/279530/19/DPF014, RA/279531/19/DPF014, RA/279532/19/DPF014 e RA/279533/19/DPF014 del 7.10.2019 la Cooperativa sociale denominata “A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE società cooperativa a r.l. - ETS”, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n.5 di POZZO D’ADDA (MI) e sede secondaria in Via del Vallone n. 10/N di PIZZOLI (AQ) C.F.: 01895450664 ha presentato istanza di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata A.F.I. ALLEANZA FAMIGLIE E IMPRESE società cooperativa a r.l. - ETS”, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n.5 di POZZO D’ADDA (MI) e sede secondaria in Via del Vallone n. 10/N di PIZZOLI (AQ) C.F.: 01895450664 alla sezione “B” dell’Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Dott. Raimondo Pascale

(firmato digitalmente)

L’Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo
Assente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/133

DEL 25 ottobre 2019

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) TERAMO-ATRI-PINETO-O.D.V.” – di Pineto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.lgs. 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a

- disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/215260/19/DPF014 del 22.07.2019, dell'Organizzazione di Volontariato – “ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) TERAMO-ATRI-PINETO – O.D.V.” con sede legale in Piazza Colaprico, n. 1 di Pineto (TE) - C.F. 90019790675, di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- DATO ATTO** che con nota prot. RA/236451/19/DPF014 del 20.08.2019, il “Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato socio sanitario” formulava rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata;
- VISTA** la successiva istanza e relativa documentazione, ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/295570/19/DPF014 del 22.10.2019, presentata dell'Organizzazione di Volontariato – “ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) TERAMO-ATRI-PINETO – O.D.V.” con sede legale in Piazza Colaprico, n. 1 di Pineto (TE) - C.F. 90019790675;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta di iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “Socio-Sanitario”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) TERAMO-ATRI-PINETO – O.D.V.” con sede legale in Piazza Colaprico, n. 1 di Pineto (TE) - C.F. 90019790675;
- b) di pubblicare il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia

- d) di disporre la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

Dot. Raimondo Pascale



) digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo

Documento firmato da:

PASCALE RAIMONDO
25.10.2019 11:37:21 UTC

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/134

DEL 28 ottobre 2019

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. n. 38/04 Art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 (Art. 5, comma 1, lett. d) e e) L.R.38/04) – **“Società Cooperativa Sociale DIAPASON Onlus “ con sede legale nel Comune di Chieti – CANCELLAZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI Sezione “A”**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “ Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- PRESO ATTO:**
- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “... a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
 - che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
 - che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
- PRESO ATTO** che, con Pec del 6.8.2019 acquisita agli atti del Servizio con Prot.RA/228943/19/DPF014 del 06.08.2019, la Dott.ssa Di Michele Caterina in qualità di liquidatrice della “Società Cooperativa Sociale DIAPASON Onlus” con sede legale nel Comune di Chieti, Via Ravizza, n. 48 – C.F. 02200160691, ha richiesto la cancellazione della stessa cooperativa dall’Albo regionale in relazione a tale richiesta ha allegato la visura camerale in cui si evince la cancellazione dal Registro delle Imprese della CC.II.AA. dal 22/07/2019;
- RICHIAMATI** l’art. 5, comma 1, lett.d) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando: ... si sia verificata la cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;
l’art. 5, comma 1, lett.e) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando: ... sia intervenuta, per qualsiasi causa, la cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative di cui all’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e all’art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- RITENUTO** pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamata disposizione normativa, alla cancellazione dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale DIAPASON Onlus” con sede legale nel Comune di Chieti, Via Ravizza, n. 48, n. C.F. 02200160691, iscritta alla Sezione “A” dell’Albo regionale con Determinazione n. DM2/33 del 2007;
- VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte di:

1. prendere atto

che, con Pec del 6.8.2019 acquisita agli atti del Servizio con Prot.RA/228943/19/DPF014 del 06.08.2019, la Dott.ssa Di Michele Caterina in qualità di liquidatrice della “Società Cooperativa Sociale DIAPASON Onlus” con sede legale nel Comune di Chieti, Via Ravizza, n. 48 – C.F. 02200160691, ha richiesto la cancellazione della stessa cooperativa dall’Albo regionale in relazione a tale richiesta ha allegato la visura camerale in cui si evince la cancellazione dal Registro delle Imprese della CC.II.AA. dal 22/07/2019;

2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell'Art. 5 della L.R.....sopra richiamato, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "**Società Cooperativa Sociale DIAPASON Onlus**" con sede legale nel **Comune di Chieti, Via Ravizza, n. 48**, C.F. 02200160691 alla Sezione "A" dell'Albo regionale iscritta con Determinazione n. DM2/33 del 2007;
3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **dare** atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

Dott. Raimondo Pascale

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/135

DEL 5 novembre 2019

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "BABALU'- ODV" – di Sant'Eusanio del Sangro (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
 2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/187551/19/DPF014 del 25.06.2019, dell'Ente del Terzo Settore –Organizzazione di Volontariato “BABALU’ – ODV” con sede legale in Via Fonte Paduli, n. 88 di Sant’Eusanio del Sangro (CH) C.F.02394390690 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/17 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n.RA/270562/19/DPF014 del 27.09.2019, Prot.RA/306155/197DPF014 del 4.11.2019 e RA/308336/19/DPF014 del 5.11.2019,
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: “BABALU’ - ODV”;
che nella suddetta richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “Socio-Sanitario”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “BABALU’ – ODV” con sede legale in Via Fonte Paduli, n. 88 di Sant’Eusanio del Sangro (CH) C.F.02394390690;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di **pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

 **Dondo Pascale**
(firmato digitalmente)

Documento firmato da:
PASCALE RAIMONDO
05.11.2019 16:02:40 UTC

L'Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/137

DEL 08 novembre 2019

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.)
“Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT21 ABRUZZO ODV” – di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
 2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/225323/19/DPF014 del 1.08.2019, dell'Ente del Terzo Settore –Organizzazione di Volontariato “Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT21 ABRUZZO ODV” con sede legale in Via Cesare Beccaria, n.3 di Pescara C.F.91142270684 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/244708/19/DPF014 del 2/09/2019 e n. RA/309589/19/DPF014 del 6/11/2019;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “Socio-Sanitario”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT21 ABRUZZO ODV” con sede legale in Via Cesare Beccaria, n.3 di Pescara C.F.91142270684 ;
- b) di pubblicare il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di disporre la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/138

DEL 08 novembre 2019

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “STELLAMIA - ODV” – di Chieti (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
 2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/187551/19/DPF014 del 25.06.2019, dell'Ente del Terzo Settore –Organizzazione di Volontariato “STELLAMIA – ODV” con sede legale in Via Tavo, n. 3 di Chieti (CH) C.F.93060570699 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/17 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/311202/19/DPF014 del 7.11.2019;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “Culturale”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

D E T E R M I N A

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “STELLAMIA – ODV” con sede legale in Via Tavo, n. 3 di Chieti (CH) C.F.93060570699;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di **pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.


Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia Di Meo



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**
**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it